



**ISTITUTO
COMPENSIVO
SILEA**

Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado



Via Tezze, 3 - 31057 SILEA
tel. 0422/360817 - fax 0422/361554
e-mail: icsilea@virgilio.it

REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO PER CONTRATTO DI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E DI PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 44/2001

VISTO l'art. 21 della L. n. 59 del 15/03/1997

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33, comma 2 lettera g), del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94;

VISTI gli artt. 7 e 53 del D.L.gs. 165/2001 come integrato e modificato dal D.L.gs. 150/2009

VISTA la circolare n. 2/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO Emana il seguente regolamento

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca, sperimentazione e formazione.

Art. 2 - REQUISITI OGGETTIVI

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

La proposta del Collegio dei docenti viene formulata all'inizio dell'anno scolastico e individua le esigenze da soddisfare e le specifiche competenze professionali richieste all'esperto.

Art. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale ai fini della realizzazione di specifici progetti.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.4 - PROCEDURA DI SELEZIONE

1. La selezione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi nei quali sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione dell'oggetto dell'incarico
- b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione
- c) durata dell'incarico
- d) eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre gli aspiranti
- e) eventuale previsione massima di spesa
- f) modalità di pagamento
- g) responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle eventuali relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. L'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di motivata mancata attivazione del progetto

4. Per l'ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

5. Dell'avviso viene data informazione attraverso la pubblicazione sul sito Web dell'istituzione scolastica e in ogni altra forma ritenuta opportuna..

6. Il Dirigente Scolastico determina, in relazione al progetto da attuare, ove non fissato per legge dalla normativa di riferimento, il compenso massimo da corrispondere all'esperto, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, compatibilmente con i fondi disponibili. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente per l'Amministrazione.

7. I candidati cui conferire gli incarichi sono selezionati dal Dirigente scolastico mediante valutazione comparativa, effettuata sulla base almeno dei seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi dell'attività per la quale è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze di collaborazione con istituzioni scolastiche.

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione istruttoria.

8. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.

9. Dell'esito della selezione è data comunicazione tramite pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione della graduatoria degli aspiranti idonei.

10. L'elenco degli incarichi conferiti a personale esterno è pubblicato sul sito web della scuola.

Art.5 -

Poiché un'indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può eccezionalmente operare una motivata scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorquando ricorra il presupposto dell'infungibilità del professionista.

Art. 6 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Conclusasi la procedura di selezione ovvero l'individuazione di cui al precedente art. 5, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione.

Art. 7 –AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.gs n° 165/2001.

Il presente Regolamento, approvato nella seduta del 23 febbraio 2012, viene allegato al Regolamento d'Istituto, di cui costituisce parte integrante.